

**COMUNE DI CUORGNE'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Verbale n.16 del 22 settembre 2025**

**OGGETTO: PIAO 2025-2027 – SOTTOSEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2026-2027 – MODIFICHE – PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Il sottoscritto Dr. Fabio Michelone, Revisore Unico dei Conti del Comune di Cuorgné, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/07/2024;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.60 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, sulla quale il Revisore ha espresso il proprio parere con Verbale n.4 del 20/03/2025;

Vista la comunicazione del Responsabile del Settore Finanziario, con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica alla Sottosezione 3.3 al PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E DI ORGANIZZAZIONE 2025-2027, contenente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Persona le 2025/2026/2027, nella quale si prevede quanto segue:

- n.1 mobilità interna intersettoriale
- assunzione n. 1 Istruttore contabile – Area degli Istruttori - da assegnare al Settore Finanziario

Premesso che:

- gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.165/2011 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D. Lgs. n.165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001;
- l'art. 33 del DL n. 31/2019 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed in particolare il comma 2, stabilisce:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale***

**dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore media per fascia demografica e le relative percentuali massime annua/i di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore media, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore media pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il DL n. 80/2021, convertito nella Legge n.113/2021, ha introdotto il PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE, riunendo in un unico atto tutta la programmazione prima inserita in piani separati: performance, azioni positive, razionalizzazione dotazioni strumentali,

- fabbisogno di personale e formazione, lavoro agile e prevenzione della corruzione ed ulteriori atti di programmazione, senza abrogare le rispettive norme di riferimento; il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; l'art. 6 prevede l'applicazione diretta del PIAO alle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, mentre sono previste modalità semplificate da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- le norme assunzionali ed i vincoli alla spesa di personale restano vigenti nell'ordinamento, e non consentono di assumere se non rispettati, in particolare:
    - art. 33 commi 1, 1 bis e 2 del DL 34/2019 e DM 17/03/2020 (spazi assunzionali);
    - commi 557 e 562 della L. 296/2006 (tetto spesa di personale);
    - art. 9 comma 28 del DL 78/2010 (tetto spesa lavoro flessibile);
  - l'art. 239 comma 1 bis del D. lgs. 267/2000 prevede il rilascio del parere obbligatorio ed il giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, per le materie di cui al comma 1 lettera b) del medesimo art. 239, che comprende tra le altre quelle in materia di programmazione economico-finanziaria;
  - il Comune di Cuornè ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 e 53 del 18/12/2024; su tali atti l'Organo di revisione ha rilasciato i previsti pareri con verbali n. 5 del 4/12/2024 e n. 6 del 6/12/2024;

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione delle modificazioni al PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 – Sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027;

Rilevato e verificato quanto segue:

#### LIMITI DI SPESA

- è stato effettuato il calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM 17/03/2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi 2022, 2023 e 2024 (al netto del FCDE di previsione assestato); in particolare il valore soglia per il Comune di Cuornè è pari al 26,90% ed **il Comune ha registrato nell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2024) un rapporto tra spesa del personale rispetto ad entrate correnti pari al 25,01%, e pertanto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM 17/03/2020;**
- l'incremento massimo teorico disponibile 2025 ammonta ad **euro 147.098,63** con individuazione di una soglia teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del DM 17/03/2020, di **euro 2.090.175,63;**

- l’ammontare complessivo della spesa di personale nella programmazione annuale 2025 - 2026 – 2027, calcolata secondo le disposizioni dell’art. 2 del DM 17/03/2020, ammonta rispettivamente ad euro 1.978.607,67, euro 2.030.420,02 ed euro 2.030.420,02, già stanziata nel Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con la delibera sopracitata, risulta:
  - contenuta all’interno degli spazi assunzionali concessi in applicazione del DM 17/03/2020;
  - inferiore al limite di cui all’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 (media spesa del personale triennio 2011/2013), pari a Euro 2.301.478,97;
- per il ricorso a forme di lavoro flessibile, la spesa prevista per l’anno 2025 rispetta il limite disposto dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 che, per il Comune di Cuornè, è data dalla media della spesa di personale a tempo determinato nel triennio 2007-2009, pari a euro 10.244,95;

#### DISPOSIZIONI OSTATIVE ALLE ASSUNZIONI

- è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, D. Lgs.165/2001, con esito negativo;
- l’Ente ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016, convertito in legge 160/2016, ha rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione;
- l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2024;
- il PIAO 2025-2027 contiene il piano triennale delle azioni positive per il triennio di riferimento;
- il PIAO contiene il piano delle performance di cui all’art.10 della legge 150/2009 per il 2025;

#### ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE

**Richiamata** la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 *“Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti*

contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”;

**Richiamata** altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale secondo cui: “... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati “utili” dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al “grado” di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...”;

**Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2024**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/04/2025, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 6.712.104,90, così composto:

- quota accantonata di euro 3.461.680,58;
- quota vincolata di euro 962.404,68;
- quota destinata agli investimenti di euro 25.001,36;
- quota disponibile di euro 2.263.018,28.

**Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:**

W1 risultato di competenza pari a euro 1.709.217,32;

W2 equilibrio di bilancio pari a euro 849.937,12;

W3 equilibrio complessivo pari a euro 982.991,41.

**Rilevato che la proposta di modifica** del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato pari a euro 33.771,00, che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;

**Rilevato che** dalla documentazione esaminata, e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale;

Tanto premesso, l'Organo di Revisione

#### **ASSEVERA**

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di Bilancio 2025/2027 del Comune di Cuornè a seguito dell'adozione delle modifiche al Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata; rammentando tuttavia che l'equilibrio pluriennale deve intendersi quale indice dinamico, frutto di stime e riferito alla complessiva sostenibilità finanziaria in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente (Deliberazione 91/2020 - Corte Conti Sezione di controllo della Liguria) e che pertanto esso è suscettibile di variazione nel tempo in relazione alle modifiche apportate al Bilancio e agli eventi che si manifesteranno tempo per tempo

#### **ESPRIME**

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale per l'adozione delle modifiche al PIAO 2025-2027 - SOTTOSEZIONE - 3.3- PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2026/2027.

Lì, 22 settembre 2025

**Il Revisore dei Conti**  
(Dott. Fabio Michelone)